

***Regolamento per il funzionamento e la nomina della
Commissione Consultiva Comunale sul Termoutilizzatore***

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Consultiva Comunale atta al controllo del Termoutilizzatore (di seguito denominata “Commissione”), istituita dal Comune di Parona con Deliberazione di Giunta comunale N. 100 del 29.11.2000 in attuazione del punto q) delle premesse della “Convenzione per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto innovativo ai sensi dell’Art. 32 della L. R. 21/93 per il recupero e la valorizzazione energetica di R.S.U. e R.S.A.U.” (di seguito denominata “Convenzione”) stipulata tra il Comune di Parona e la società Lomellina Energia S.r.l. in data 20.10.1997.

Art. 2

Finalità

1. La Commissione assiste il Comune nella propria attività di vigilanza, nella analisi ed interpretazione dei dati operativi del termoutilizzatore di Lomellina Energia S.r.l. sito nel territorio comunale (di seguito denominato “Impianto”), dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria, dei dati analitici delle emissioni dal camino, che verranno trasmessi da Lomellina Energia S.r.l. al Comune di Parona durante l'esercizio commerciale dell'impianto.
2. Con riferimento all'attività di vigilanza svolta dal Comune di cui al comma 1, la Commissione fornisce supporto per la verifica e la valutazione della regolare gestione operativa dell'Impianto, della corretta procedura di rilevamento e misurazioni delle emissioni, della corretta attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi, delle richieste di modificazione dell'Impianto e della corretta esecuzione delle relative opere, della corretta realizzazione del progetto di ripristino ambientale.
3. La Commissione non sostituisce gli organi previsti dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, né la Commissione di Controllo con compiti di alta vigilanza dell'Impianto prevista dal

Protocollo d'Intesa stipulato tra la Provincia di Pavia e Lomellina Energia s.r.l. in data 06.08.1997 e al punto o) delle Premesse della Convenzione.

Art. 3

Attività

1. La Commissione svolge funzioni di supporto nella analisi ed interpretazione dei dati operativi dell'Impianto, dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria, dei dati analitici delle emissioni dal camino trasmessi da Lomellina Energia S.r.l. al Comune di Parona secondo la procedura dettagliata all'Art. 12 della Convenzione e all'Art. 11 del presente Regolamento. La disamina dei rapporti viene di norma effettuata nel corso di sedute bimestrali congiunte da organizzarsi con Lomellina Energia S.r.l., secondo quanto previsto all'Art. 13 della Convenzione e al comma 3 dell'Art. 11 del presente Regolamento.
2. Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 2 dell'Art. 2 del presente Regolamento, la Commissione assiste il Comune nelle attività di:
 - a) valutazione delle richieste di modificazione dell'Impianto e, in fase di realizzazione, di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere;
 - b) vigilanza, in fase di esercizio dell'impianto, sul rispetto di tutte le prescrizioni e le modalità operative di gestione dell'impianto previste dai diversi atti autorizzativi e dal Piano di Monitoraggio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - c) verifica dell'adeguatezza dei metodi adottati per il controllo delle emissioni o il monitoraggio dell'impianto ai fini della tutela dell'ambiente e della salute di cittadini;
 - d) verifica della corretta procedura di conferimento, smaltimento e tracciabilità dei rifiuti;
 - e) verifica della corretta realizzazione del progetto di ripristino ambientale.

La commissione si adopera inoltre per:

- a) effettuare visite periodiche all'Impianto, secondo le modalità previste al comma 2 dell'Art. 12 del presente Regolamento;

- b) richiedere all'amministrazione, se necessario, l'effettuazione di analisi suppletive oltre quelle previste dal piano di monitoraggio;
- c) individuare e proporre procedure da adottarsi nei casi d'insorgenza di problematiche ambientali.

Il Comune si impegna a reperire e a fornire alla Commissione i dati e la documentazione necessari allo svolgimento dei compiti ivi previsti.

Art. 4

Sede

1. La Commissione ha sede presso il palazzo comunale.
2. Le sedute della Commissione si svolgono di norma presso la sede di cui al comma 1, ovvero presso altri luoghi indicati di volta in volta dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 5

Composizione

1. La Commissione è composta da:
 - il Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - n. 2 (due) Consiglieri del Comune di Parona;
 - n. 1 (uno) rappresentante per ciascuno dei 4 Comuni limitrofi di Albonese, Cilavegna, Mortara, Vigevano proposti dai rispettivi Comuni;
 - n. 2 (due) tecnici esperti nel settore;
 - n. 3 (tre) ambientalisti scelti in una rosa di 5 nominativi indicati dalle Associazioni Ambientaliste presenti sul territorio;
 - n. 2 (due) rappresentanti dei cittadini di Parona indicati dalle Associazioni Locali.
2. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute, ciascun componente effettivo può essere sostituito da un supplente indicato in via preliminare e permanente in fase di nomina della Commissione.

Art. 6

Durata

1. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale e decade con esso. Il rinnovo avviene entro 4 (quattro) mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio. Non è previsto che alla scadenza del mandato la Commissione operi in regime di prorogatio.

Art. 7

Nomina, incompatibilità, decadenza, dimissioni e surroga

1. I componenti effettivi e supplenti della Commissione vengono nominati dalla Giunta comunale, secondo i criteri indicati di seguito.
 - a) I due Consiglieri del Comune di Parona e relativi supplenti sono designati dal Consiglio Comunale di cui un componente effettivo e il relativo supplente in rappresentanza della maggioranza, l'altro componente effettivo e il relativo supplente della minoranza.
 - b) I quattro rappresentanti dei Comuni limitrofi e relativi supplenti sono designati dai rispettivi Comuni.
 - c) I due tecnici esperti del settore e relativi supplenti sono designati dalla Giunta comunale.
 - d) I tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e relativi supplenti vengono scelti tra una rosa di cinque coppie di nominativi (componente effettivo e componente supplente) indicate in modo collettivo da dette Associazioni.

A tal fine la Giunta raccoglie le adesioni delle Associazioni interessate alla formazione della lista dei candidati sia mediante avviso pubblico della durata minima di 20 (venti) giorni sia mediante avviso diretto trasmesso alle Associazioni della cui esistenza la Giunta abbia conoscenza; trascorso il termine previsto per l'avviso pubblico, la Giunta invita le Associazioni aderenti a comunicare entro 15 (quindici) giorni le cinque coppie di nominativi per la selezione dei tre rappresentanti di loro spettanza e dei relativi supplenti.

Per Associazioni ambientaliste presenti sul territorio si intendono le Associazioni e i Comitati di cittadini stabilmente costituiti a tutela di interessi diffusi di rilevanza ambientale operanti nel territorio della Lomellina.

- e) I due rappresentanti dei cittadini di Parona e relativi supplenti sono designati in modo collettivo dalle Associazioni locali.

Qualora risulti attivato il Registro Comunale delle Associazioni, la Giunta invita le Associazioni ivi iscritte (a esclusione delle eventuali Associazioni ambientaliste di cui alla precedente lettera d)) a comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione i nominativi dei due rappresentanti di loro spettanza e dei relativi supplenti.

Qualora il Registro non risulti attivo, la Giunta raccoglie le adesioni delle Associazioni aventi sede o rappresentanza nel territorio comunale (a esclusione delle eventuali Associazioni ambientaliste di cui alla precedente lettera d)) interessate alla formulazione delle designazioni sia mediante avviso pubblico della durata minima di 20 (venti) giorni sia mediante avviso diretto trasmesso alle Associazioni della cui esistenza la Giunta abbia conoscenza; trascorso il termine previsto per l'avviso pubblico, la Giunta invita le Associazioni aderenti a comunicare entro 15 (quindici) giorni i nominativi dei due rappresentanti di loro spettanza e dei relativi supplenti.

- f) L'indicazione dei componenti supplenti è facoltativa.

2. Costituiscono cause di incompatibilità:

- a) le medesime cause previste al Titolo III Capo II del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) l'esercizio di qualsiasi forma di attività lavorativa, economica o professionale che possa causare conflitti di interesse con l'attività istituzionale della Commissione stessa.

I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare all'atto della nomina l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma. Qualora le stesse sopravvengano nel corso dell'espletamento dell'incarico, i componenti sono tenuti a darne comunicazione al presidente della Commissione entro 7 (sette) giorni. Se l'incompatibilità riguarda il presidente, lo stesso ne dà comunicazione entro il medesimo termine alla Giunta comunale.

3. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
4. Costituiscono cause di decadenza dei componenti della Commissione:
 - a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione;
 - b) la revoca del mandato da parte dell'Ente o delle Associazioni da essi rappresentati;
 - c) l'insorgenza di una delle cause di incompatibilità definite al comma 2.
5. I componenti della Commissione dimissionari o decaduti devono essere sostituiti, a seconda dei casi, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni, revoca o incompatibilità o dall'assenza di cui alla lettera a) del precedente comma.
6. La Giunta Comunale provvede alla surroga dei componenti dimissionari o decaduti con gli stessi criteri previsti per la nomina, previe designazioni così come previste al comma 1.

Per i rappresentanti di Associazioni individuate a seguito di avviso pubblico in fase di costituzione della Commissione, i nominativi dei sostituti vengono indicati dalle Associazioni inizialmente aderenti.

Art. 8

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è presieduta dal Sindaco o dal suo delegato.

Il presidente indirizza, organizza, coordina le attività della Commissione e ne è responsabile, cura i rapporti con enti e soggetti, pubblici e privati, nonché con le rappresentanze dei cittadini. Il Presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede le sedute, proponendo l'ordine del giorno;
- b) avvia, dirige e conclude le sedute;
- c) propone il voto per superare situazioni di particolare impasse;
- d) è il portavoce della Commissione;

- e) se del caso, convoca esperti qualificati (con l'accordo dei componenti).
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla nomina dei componenti, il presidente convoca la prima seduta della Commissione avente per ordine del giorno:
 - a) l'insediamento della Commissione
 - b) l'organizzazione dei lavori della Commissione;
 - c) la calendarizzazione delle sedute congiunte da organizzarsi con Lomellina Energia S.r.l. per l'analisi dei rapporti tecnici trasmessi dalla ditta, previste al comma 4 dell'Art. 10 del presente Regolamento e all'Art. 13 della Convenzione.
 3. Al fine di attuare le citate riunioni congiunte con Lomellina Energia S.r.l. , la commissione è convocata dal presidente in via ordinaria almeno 6 (sei) volte l'anno con cadenza bimestrale.
 4. Eventuali convocazioni in via straordinaria potranno essere indette o su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti della commissione.
 5. Le convocazioni vengono effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da discutere, con un preavviso minimo di almeno 7 (sette) giorni in caso di seduta ordinaria e di 3 (tre) giorni in caso di seduta straordinaria.
 6. Per motivi di urgenza, la convocazione può avvenire anche in deroga alle modalità previste al comma 5.
 7. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie viene concordato tra i componenti della Commissione al termine della seduta precedente; all'atto della convocazione, il presidente può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori argomenti, purché attinenti le competenze della Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 (tre) componenti.
 8. Di norma le sedute della Commissione non sono pubbliche, salvo diversa decisione del presidente.
 9. La Commissione, esaminati i dati, assume orientamenti, consigli e valutazioni ricercando il più possibile il consenso tra i presenti attraverso una discussione aperta, costruttiva, articolata, da esprimersi nel verbale delle riunioni.

10. Solo nelle occasioni in cui quanto sopra non fosse possibile, la Commissione potrebbe prendere decisioni attraverso votazione promossa del Presidente come previsto al comma 1 lettera c).

Ogni componente che partecipa alla riunione della Commissione ha diritto a un voto, che viene espresso per alzata di mano. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta (almeno la metà più uno) dei componenti presenti. Per la validità della votazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

11. Considerato che la Commissione ha solo compiti consultivi, i pareri, le raccomandazioni, le determinazioni espressi dalla stessa non sono vincolanti.

12. La Commissione può, in caso di necessità, individuare e richiedere la presenza di soggetti esterni (rappresentanti del Gestore dell'impianto, rappresentanti di Enti di controllo, esperti tecnici) per avere chiarimenti e informazioni utili alla comprensione dei dati e più in generale per avere supporto tecnico nello svolgimento delle proprie attività. I soggetti invitati non sono componenti della Commissione e non partecipano a eventuali votazioni.

Art. 9

Attività di Segreteria

1. Le attività di Segreteria sono svolte dal Comune di Parona.

2. La segreteria ha il compito di:

- a) trasmettere gli avvisi di convocazione ai componenti della Commissione e agli altri soggetti eventualmente convocati;
- b) trasmettere ai componenti della Commissione copia dei rapporti tecnici inviati al Comune da Lomellina Energia;
- c) archiviare i verbali e la documentazione raccolta;
- d) trasmettere copia dei verbali ai componenti della Commissione;
- e) pubblicare i verbali sul sito web del comune;
- f) attendere all'invio e la ricezione della corrispondenza in genere della Commissione.

3. Di norma le comunicazioni e i documenti destinati ai Componenti della Commissione devono essere trasmessi in formato digitale a mezzo di posta elettronica.
4. La Segreteria è coadiuvata da un Segretario della Commissione, individuato ad ogni seduta e votato a maggioranza semplice tra i componenti, con il compito di:
 - a) redigere il verbale e trasmetterlo alla Segreteria;
 - b) raccogliere ed organizzare l'eventuale documentazione acquisita dalla Commissione e trasmetterla alla Segreteria.

Art. 10

Processi verbali delle sedute

1. Delle riunioni è redatto un verbale in forma sintetica a cura del Segretario della Commissione, individuato a ogni seduta secondo le modalità indicate al comma 4 dell'Art. 9.
2. Ciascun componente della Commissione può chiedere di riportare per esteso nel verbale proprie specifiche dichiarazioni.
3. Il verbale viene letto al termine di ogni seduta e sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.
4. Copia dei verbali deve essere trasmessa a cura del segretario della commissione all'ufficio di segreteria del Comune per l'archiviazione, la trasmissione ai componenti della Commissione e la pubblicazione sul sito web del comune.

Art. 11

Rapporti tecnici di Lomellina Energia

1. Ai sensi dell'Art. 12 della Convenzione, Lomellina Energia S.r.l. trasmetterà alla Segreteria della Commissione un rapporto tecnico predisposto su base bimestrale relativo al funzionamento dell'impianto. Tale rapporto illustrerà i principali dati operativi dell'impianto, i risultati analitici relativi alle emissioni gassose e liquide, le misure delle centraline automatiche di rilevamento della qualità dell'aria, le misure relative alla centralina di rilevamento dei livelli di pressione sonora.

2. La Segreteria provvede a trasmettere il rapporto ai componenti della Commissione entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del medesimo.
3. Ai sensi dell'Art. 13 della Convenzione, Lomellina Energia S.r.l. e la Commissione organizzeranno su base bimestrale riunioni congiunte specifiche di analisi e valutazione dei rapporti.

Art. 12

Accesso agli Atti e all'Impianto

1. I componenti della Commissione hanno diritto ad accedere ed estrarre gratuitamente copia degli atti dell'amministrazione comunale relativi alle materie trattate dalla Commissione, nel rispetto dei tempi e dei modi regolati dalla L. 241/90 (e successive modifiche).
2. Ai sensi dell'Art 13 della Convenzione, la Commissione potrà accedere all'impianto oggetto del controllo previa comunicazione scritta trasmessa dalla Segreteria a Lomellina Energia S.r.l. con un preavviso minimo di cinque giorni.

Durante le visite la Commissione dovrà rispettare le norme e le procedure di sicurezza dell'impianto.

Art. 13

Compensi

1. Per i due componenti della Commissione tecnici esperti del settore non sono previsti a priori indennità di presenza, compensi o rimborsi.
2. Per i restanti componenti della Commissione la partecipazione è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla medesima.
3. Per altri soggetti invitati alle sedute della Commissione in qualità di esperti o consulenti non sono previsti a priori indennità di presenza, compensi o rimborsi.

Art. 14

Obbligo di riservatezza

1. I componenti sono autorizzati all'utilizzo delle informazioni limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità della Commissione.

2. Gli obblighi di cui al presente Regolamento si intendono estesi a consulenti ed esperti ai quali dovesse farsi ricorso per il compimento delle attività descritte.

Art. 15

Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato con apposita Deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 16

Norme transitorie

1. In caso di vacanza della Commissione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la nomina dei componenti deve essere effettuata entro 2 (due) mesi. I termini di scadenza degli avvisi pubblici previsti alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'Art. 7 sono ridotti a 10 (dieci) giorni. Il termine di convocazione della prima seduta di cui al comma 2 dell'Art. 8 è ridotto a 20 (venti) giorni.